

Elenco dei Collaboratori esterni e dei Consulenti della Comunità Montana

Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso, pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ", LEGGE FINANZIARIA 2008,

La LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ", LEGGE FINANZIARIA 2008, all'art.3 , comma 54, ha stabilito:

"All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso pubblicano gli elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica", le parole da: "pubblicano" fino a: "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

In ottemperanza , sono pubblicati:

§ Gli incarichi e le consulenze esterne attive nel 1° semestre 2008, affidate dalla Comunità Montana nel 2007, ancora in vigore :

Incarico n.1. (Determina Dirigenziale n. 174 del 28/05/2008)

- soggetto : **Dott. Andrea Romoli** (Studio Medico Associato Romoli Diodati)
- oggetto dell'incarico: collaborazione come di Medico Competente per l'anno 2008 ai sensi del D. lgs. 81/2008 , in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ".
- durata : dal 01/01/2008 al 31/12/2008
- compenso : €. 8.000,00

Incarico n.2. (Determina Dirigenziale . n. 457 del 5/11/2007 e Determina Dirigenziale. n. 195 del 12/06/2008)

- soggetto : **Pi Eraldo Casavecchia** (CO.GE.S.T.A. A.R.L.)
- oggetto dell'incarico: collaborazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ,biennio 2007/2008
- durata : dal 01/01/2007 al 31/12/2008
- compenso: €. 3.000,00 (per l'anno 2007), €. 3.000,00 (per l'anno 2008)

Incarico n.3. (Delibera della Giunta . n. 104 del 04/12/2007)

- soggetto : **Avv. Valeriano Tascini**
- oggetto dell'incarico: "per valutare le azioni eventuali da intraprendere nel rapporto con la UGS srl
- durata : " alla conclusione della liquidazione della Società"
- compenso: complessivi € 4.000,00 , al lordo di ogni qualsivoglia imposta e ritenuta, comprensivi del compenso originariamente pattuito con la Delibera della Giunta n.104 del 4 Dicembre 2007.

Incarico n.4. (Determina Dirigenziale n. 400 del 04/11/2008)

- soggetto : **Baciarelli Falini Leonardo**
- oggetto dell'incarico: predisposizione della mappatura delle zone vocate alla tartuficoltura, secondo quanto previsto in merito dalla L.R. 6/94 e s.m.i.;

- durata : dal 04/011/2008 al 31 Marzo 2009
- compenso: €. 3.000,00

§ Il Regolamento adottato dalla Giunta della Comunità Montana ,prescritto dalla LEGGE FINANZIARIA 2008 ,che disciplina l'affidamento futuro dei medesimi incarichi :

Delibera della Giunta n.44 del 16 Giugno 2008

Regolamento per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio .

Articolo 1. Oggetto e richiami normativi

In recepimento ed osservanza di quanto stabilito (1*) dall'art. 3, commi 54 ,55,56 e 57, e dai commi 76 e 77 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) e s.m.i, il conferimento di **incarichi ,dalla particolare competenza specialistica , di studio, consulenza e ricerca nonché di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa** a soggetti estranei all'Amministrazione ,avviene nel rispetto di quanto previsto dalla presente regolamentazione.

La presente regolamentazione , in quanto costituisce "**le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 dell'art.3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)**", è trasmessa, per estratto, alla **sezione regionale di controllo della Corte dei conti** entro trenta giorni dalla loro adozione.

Ai sensi dell'art.3 comma 55 della legge 24 dicembre 2007 n. 244(Legge Finanziaria 2008), l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione può avvenire solo

nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunitario ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente regolamentazione:

- i contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 " *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* " "e s.m.i.,
- gli incarichi conferiti ai sensi delle normativa sui lavori pubblici,
- gli incarichi a contratto per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi ai sensi dell'articolo 110 (* 2), commi 1 e 2 del TUEL;
- gli incarichi conferiti per le attività relative alla formazione del personale, le partecipazioni a convegni e seminari organizzati dall'Ente.
- gli incarichi conferiti ai componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori.
- gli incarichi di patrocinio legale.

Articolo 2. Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento **devono essere preventivamente determinati riguardo durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico , la copertura finanziaria ,le modalità che liberano il pagamento del compenso** ,tutti elementi che devono essere previsti nella Determina Dirigenziale che approva lo schema di contratto. Sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) **L'**oggetto deve corrispondere alle competenze attribuite all'ordinamento della Comunità Montana, e a obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) il Dirigente interessato deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del suo servizio e all'interno della Dotazione Organica generale dell'Ente . Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste sia nel caso di presenza delle professionalità richieste ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti;

c) Sono vietati incarichi a tempo indeterminato. Il requisito relativo alla temporaneità si intende soddisfatto se la durata complessiva dell'incarico non eccede il limite di diciotto mesi. Possono essere rinnovati.

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e **altamente qualificata**. Il requisito dell'**alta qualificazione** si intende soddisfatto :

- **1)** allorquando l'incaricato , o la Persona referente dell'incaricato quando questo è una Società ,sia **di "particolare e comprovata specializzazione universitaria"**, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001, riformato dall'art. 3, comma 76, della Legge finanziaria 2008.

L'espressione **esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria** deve far ritenere , quale requisito minimo necessario, il possesso da parte dell'incaricato della laurea specifica, o equipollente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici completi e definiti formalmente da specifiche normative di settore, finalizzati alla specializzazione richiesta, in ogni caso solo se in aggiunta al titolo di studio di laurea universitaria almeno triennale.

- **2)** allorquando l'incarico ha per oggetto le attività per le quali sono istituiti ordini, collegi, registri o albi l'accesso ai quali è consentito unicamente dietro conseguimento del titolo di studio di laurea universitaria almeno triennale.

Conseguentemente l' Amministrazioni non potrà stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore.

Articolo 3. Conferimento degli incarichi

Gli incarichi vengono conferiti direttamente dai Dirigenti. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante apposito contratto, il cui schema va approvato, preliminarmente alla sua sottoscrizione, con apposita determinazione del Dirigente.

I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 (3*) la relativa copertura finanziaria, sono:

- a) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali,
- b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali,
- c) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale,
- d) società di persone esercenti l'attività professionale in via abituale.

Copia di tutti i provvedimenti di conferimento di incarico dovranno ,a cura dei dirigenti ,essere trasmessi al Responsabile del Controllo interno di gestione istituito ai sensi del " l'art.198bis al d.lgs. n. 267/2000 " che ne curerà l'invio alla Sezione Regionale della **Corte dei Conti** alle scadenze stabilite. La mancata trasmissione dei provvedimenti di incarico, di cui al precedente comma, sarà direttamente imputata alla responsabilità dei dirigenti.

Articolo 4. Limite annuo della spesa degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza.

1. La Giunta predispone la proposta per le linee di indirizzo annuali da demandare all'approvazione Consiglio Comunitario in ordine alle finalità .In ordine al tetto massimo della spesa

annua per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, ai soggetti di cui al precedente articolo la Giunta istituisce apposito capitolo di Peg con la relativa dotazione finanziaria la quale , in ogni caso , non potrà superare il 3% della previsione del Titolo I (spesa corrente) della parte Uscita del Bilancio.

Articolo 5. Procedure per il conferimento e pubblicità degli incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento si procede nel seguente modo:

a) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia superiore alla soglia di applicabilità della normativa europea, sono soggetti integralmente alla disciplina di cui al d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

b) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia inferiore alla soglia di applicabilità della normativa europea ma superiore ad € 10.000,00, sono affidati mediante procedura comparativa, previa consultazione di almeno 3 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di avviso pubblico o, in caso di esito nullo dell'avviso , di indagini di mercato tramite elenchi di operatori predisposti dall'Ente ;

c) gli incarichi il cui corrispettivo, escluso IVA, sia inferiore ad € 5.000,00, possono essere affidati direttamente da parte del competente dirigente con atto motivato.

2. Gli incarichi sono soggetti alle seguenti forme di pubblicità:

a) preliminare al conferimento:

oltre alle forme di pubblicità già obbligatorie per legge e, fatta eccezione per la possibilità di affidamento diretto sotto la soglia di 5.000,00 euro, escluso IVA, di spesa , l'intenzione di conferire un incarico va sempre resa nota mediante affissione di

apposito avviso all'albo pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale dell'Ente stesso per almeno 10 giorni lavorativi consecutivi. L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'incarico che si intende conferire, i requisiti che devono essere posseduti, la documentazione da produrre ed il termine per la presentazione della documentazione;

b) contestuale al conferimento:

i provvedimenti di conferimento degli incarichi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare convenuto, vanno resi noti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente in un'apposita sezione;

c) successiva al conferimento:

gli elenchi degli incarichi conferiti vanno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente in un'apposita sezione ed aggiornati. Ogni incarico dovrà tradursi in resa all'Amministrazione di una o più relazioni scritte da parte dell'Incaricato.

Al dirigente che ha conferito l'incarico, con il provvedimento finale con cui liquiderà il compenso, all'incaricato, spetta di dover relazionare riguardo l'esito di soddisfazione conseguito dall'Amministrazione con l'incarico medesimo.

Tutti i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi dovranno a cura dei dirigenti interessati al conferimento essere trasmessi al Dirigente preposto per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

La mancata pubblicazione dei provvedimenti, di cui al precedente comma, comporta la nullità dell'incarico e la responsabilità patrimoniale a carico del soggetto inadempiente.

Il provvedimento di liquidazione del compenso derivante dall'assolvimento dell'incarico di cui alla presente regolamentazione, dovrà contenere la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente del conferimento dell'incarico medesimo.

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi l'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre,

quando se ne ravvisa la necessità, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali di cui avvalersi.

Il bando e /o l'avviso deve contenere:

- a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati devono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
- b) la produzione del curriculum da allegare alla domanda.
- c) il richiamo al presente Regolamento.

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate dal dirigente preposto al conferimento dell'incarico, che può avvalersi della collaborazione di altri dirigenti e funzionari.

Per gli incarichi in corso di svolgimento alla data di approvazione della presente regolamentazione, in quanto conferiti prima del 1 gennaio 2008 viene disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 6 Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sarà necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 (* 4) del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..

Art. 7 Responsabilità

L'affidamento di incarichi o consulenze in violazione delle disposizione di cui alla presente regolamentazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Richiami normativi :

(1*) dall'art. 3, commi 54 ,55,56 e 57, e dai commi 76 e 77
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662(127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso **pubblicano** elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica

) le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per **l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze.** L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. **Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti** entro trenta giorni dalla loro adozione.

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

(* 2) Art. 110 del TUEL: Incarichi a contratto.

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità (136));

(3*) art.7, comma **6**, del D.Lgs 165/2001

Articolo 7

Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#).
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione [\(3/a\)](#).

(* 4) art. 53 del D. lgs. 30 marzo 2001 ,n. 165

Articolo 53

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del [D.Lgs n. 29 del 1993](#), come modificato prima dall'art. 2 del [decreto-legge n. 358 del 1993](#), convertito dalla [legge n. 448 del 1993](#), poi dall'art. 1 del [decreto-legge n. 361 del 1995](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 437 del 1995](#), e, infine, dall'art. 26 del [D.Lgs n. 80 del 1998](#), nonché dall'art. 16 del [D.Lgs n. 387 del 1998](#))

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117](#) e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), all'articolo 9, commi 1 e 2, della [legge 23 dicembre 1992, n. 498](#), all'articolo 4, comma 7, della [legge 30 dicembre 1991, n.](#)

412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina ⁽³⁶⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ^(36/a).

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, (Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre

categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ⁽³⁷⁾.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la

disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

(36) Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(36/a) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(37) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.